

CXLVII SEDUTA*(POMERIDIANA)***MERCOLEDÌ 18 MARZO 1992****Presidenza del Presidente FLORIS****INDICE**

Disegno di legge: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1992)”

(255). (Discussione dell’articolo):

SATTA GABRIELE.....	4507, 4514, 4528, 4538
COGODI.....	4509
TAMPONI.....	4510, 4527
LORETTU, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.....	4513, 4537
BAROSCHI.....	4516
SANNA EMANUELE.....	4516, 4541
BARRANU.....	4517, 4518
CABRAS, Presidente della Giunta.....	4517, 4522
MELONI.....	4519
SERRA PINTUS.....	4520
MULEDDA.....	4521, 4541
MANNONI.....	4528, 4541
CADONI.....	4533, 4541
ZUCCA.....	4536, 4538
SORO.....	4538
FERRARI.....	4538
LADU LEONARDO.....	4539
ONIDA.....	4539
DETTORI.....	4540
ORTU.....	4540

Fissazione di termini:

SERRA PINTUS.....	4542
-------------------	------

La seduta è aperta alle ore 17 e 31.

SECHI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di martedì 17 marzo 1992, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1992)” (255)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame degli articoli del disegno di legge numero 255. In attesa che si proceda alla distribuzione degli emendamenti testé presentati dalla Giunta sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 32, viene ripresa alle ore 18 e 01.)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell’articolo 1.

SECHI, Segretario:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO E PROCEDURALI

Art. 1

Autorizzazione alla contrazione di mutui e anticipazioni di tesoreria

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre, nell'anno 1992, uno o più mutui per l'importo di lire 530.000.000.000 al fine della copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991).

2. Per la contrazione dei mutui di cui al precedente comma valgono le condizioni e le modalità previste nel richiamato articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13; può altresì applicarsi un tasso variabile entro la misura massima determinata semestralmente con decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali in applicazione dell'articolo 13, primo comma, del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

3. L'ammortamento dei predetti mutui non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1993.

4. Gli oneri relativi alla stipulazione e all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, nonché di quelli ulteriori per gli importi di lire 360.000.000.000 e di lire 110.000.000.000, autorizzati dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, sono rideterminati nei seguenti importi:

- 1992 lire 4.450.000.000
- 1993 lire 145.450.000.000
- dal 1994 al 2007 lire 162.810.000.000
- 2008 lire 17.910.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, *Segretario*:

Art. 2

Determinazione delle spese di carattere pluriennale

1. Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano stabilite, per l'anno 1992, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

2. Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno 1992 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, *Segretario*:

Art. 3

Fondi globali

1. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1992, 1993 e 1994.

2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)

anno 1992 lire 35.060.000.000

anno 1993 lire 60.630.000.000

anno 1994 lire 83.030.000.000

b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)

anno 1992 lire 148.500.000.000

anno 1993 lire 163.500.000.000

anno 1994 lire 245.000.000.000

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, brevemente per chiedere la sospensione di questo articolo perché, per ragioni di coordinamento, i numerosi emendamenti ad esso presentati ne rendono opportuna la sua approvazione al termine dell'esame dell'articolato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

LORETTU (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni la richiesta è accolta.

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, *Segretario*:

Art. 4

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 aprile 1987, n. 24. Lavori pubblici

1. Alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Il terzo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“All'erogazione dei relativi finanziamenti si provvede, con decreto dell'Assessore cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa, sulla base del programma medesimo, ancorché non siano stati predisposti i conseguenti atti progettuali, mediante versamento agli enti interessati delle somme corrispondenti agli importi stabiliti dal programma stesso secondo le seguenti quote percentuali determinate sull'importo dei singoli finanziamenti:

– 25 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento di delega;

– ulteriore 30 per cento per spese sostenute nella misura del 20 per cento dello stesso importo di delega;

– ulteriore 30 per cento per spese sostenute nella misura del 50 per cento dello stesso importo di delega;

– fino all'ulteriore 15 per cento per spese sostenute nella misura dell'80 per cento dello stesso importo di delega”.

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

“L'importo delle spese sostenute è certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente delegato”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, *Segretario*:

Art. 5

Modalità di pagamento per opere pubbliche

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

“I versamenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, sono disposti secondo le seguenti quote percentuali determinate sull'importo delle singole concessioni:

– 25 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione;

– ulteriore 30 per cento per spese sostenute nella misura del 20 per cento dello stesso importo di concessione;

– ulteriore 30 per cento per spese sostenute nella misura del 50 per cento dello stesso importo di concessione;

– fino all'ulteriore 15 per cento per spese sostenute nella misura del 50 per cento dello stesso importo di concessione".

2. Ai soli fini delle modalità di pagamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, le società a prevalente partecipazione regionale sono equiparate agli enti indicati nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5 bis.

SECHI, *Segretario*:

Art. 5 bis

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 "Albo regionale appaltatori"

1. Gli importi di lire 50.000.000 previsti dal secondo e quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, sono modificati in lire 150.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

SECHI, *Segretario*:

Art. 6

Forfetizzazione delle spese generali

1. L'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, è sostituito dal seguente:

"La forfetizzazione delle spese generali disposta dall'articolo 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, si applica a tutte le opere pubbliche di competenza della Regione la cui esecuzione è data in concessione con esclusione per le opere pubbliche di interesse degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, finanziate con programmi regionali da attuare per delega ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge regionale 22 aprile 1987, n. 24".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

SECHI, *Segretario*:

Art. 7

Rendicontazione dei finanziamenti per opere pubbliche ed altri interventi

1. L'ottavo comma dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è così sostituito:

"In tutti i casi in cui, per l'esecuzione di opere o l'attuazione di interventi, si sia provveduto a mettere a disposizione a favore di enti ed organi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, le relative somme, anche con accreditamento su conti correnti comunque organizzati intestati alla Regione, i soggetti di cui sopra dovranno rendere il conto direttamente alla Corte dei conti; copia del frontespizio di ciascun rendiconto è trasmesso all'Assessorato regionale che ha disposto l'erogazione.

Relativamente ai rendiconti delle somme accreditate in conti correnti intestati alla Regione, unitamente al conto delle somme erogate dovrà essere trasmesso l'estratto del conto corrente, un prospetto contenente l'indicazione dei pagamenti effettuati nonché della documentazione di spesa, le deliberazioni autorizzative esecutive a termine di legge.

I rendiconti già presentati all'Amministrazione regionale in base alla normativa preesistente sono inoltrati dagli uffici dell'Amministrazione regionale incaricati del riscontro alla Corte dei conti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

SECHI, *Segretario*:

Art. 8

Pareri delle Commissioni consiliari - Pareri previsti dall'articolo 25, legge regionale n. 33 del 1975

1. Le norme vigenti che prevedono il parere delle competenti Commissioni consiliari sui programmi operativi di settore non si applicano qualora tali medesimi programmi siano inseriti nel programma pluriennale di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, con l'indicazione analitica dei singoli interventi ed opere, dei destinatari dei finanziamenti, dei criteri d'intervento e della ripartizione territoriale della spesa.

2. La presenza nel programma pluriennale dei programmi operativi di settore con gli elementi indicati nel precedente comma elimina il concerto di cui agli articoli 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 e 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

3. La presenza degli elementi di speci-

ficazione indicati nei precedenti commi è verificata, con riferimento ai singoli programmi operativi, dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma pluriennale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.D.S.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante le modifiche apportate a questo articolo in Commissione, dopo una serena discussione, l'obiettivo che comunemente si assumeva voler perseguire non è stato conseguito.

Con questo articolo si prevede che i criteri sui programmi di spesa, che devono essere preventivamente comunicati al Consiglio, vengano eliminati qualora la descrizione degli interventi sia contenuta nello stesso programma originario. La descrizione contenuta nel programma pluriennale, però, è ancora così generale che non può supplire interamente alla finalità vera, che è quella di conoscere i criteri attraverso cui i programmi di spesa verranno formulati. Faccio notare in particolare che nell'articolo si parla di una conoscenza preventiva dei criteri di intervento e della ripartizione territoriale della spesa, per esempio, e non si parla della localizzazione.

Quando un programma di spesa deve intervenire in modo equilibrato sul territorio regionale non è sufficiente adottare il criterio della ripartizione territoriale. Spesso nella ripartizione territoriale si va per territori ampi, le province o, come adesso si chiamano, le aree di intervento o aree programma; un programma di spesa invece, sia di lavori pubblici o di qualsiasi altra natura, non ha bisogno di una specificazione solo territoriale, ampia, ha bisogno di un piano di localizzazione, di sapere dove e perché dentro le aree programma o dentro le province ci sono poi i differenti interventi.

Questa è la ragione per cui si riteneva che questa formulazione dovesse essere corretta, tant'è che il comma terzo, che è stato aggiunto in esito ai lavori della Commissione, prevede una verifica preventiva da parte della Commissione stessa. Però questo criterio è

ancora labile; il suggerimento quindi è di sospendere l'esame dell'articolo perché venga dalla Giunta meglio valutata la rispondenza tra l'obiettivo che intende raggiungere, quello dello snellimento, e il contenuto dell'articolo stesso, onde addivenire ad un aggiustamento concordato. Qualora questo suggerimento non venisse accolto chiederò di intervenire nel merito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

LORETTU (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Concordo sulla proposta di sospensione.

PRESIDENTE. L'articolo 8 è sospeso. Si dia lettura dell'articolo 9.

SECHI, *Segretario*:

Art. 9

Rapporti tra cittadini e Amministrazione regionale - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 40 del 1990

1. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 22 agosto 1990, n. 40, è abrogato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, solo per fare due considerazioni, una di carattere generale, attinente all'operato delle varie Commissioni di questo Consiglio e l'altra di carattere particolare, relativa al contenuto specifico della norma.

Sulla prima considerazione devo ricordare al Consiglio che la prima Commissione consiliare, che a suo tempo, con ampia discussione, licenziò quella che poi sarebbe divenuta la legge regionale numero 40 del 22 agosto '90, che anticipava addirittura, se pure solo di qualche mese, la legge regionale numero

241 sulla trasparenza amministrativa, aveva voluto con quella legge indicare delle scelte precise; e il terzo comma dell'articolo 19, che adesso si vuole sopprimere, non era stato inserito con atteggiamento punitivo nei riguardi di alcune categorie di operatori socio-economici della Sardegna, né con spirito savonarolesco, ma semplicemente con l'intento di interpretare quell'esigenza di trasparenza e di certificazione che poi, per altri versi, è stata recepita nella "241" ma soprattutto è stata recepita nella "142", cioè nella legge di riforma delle autonomie locali che attribuisce grande rilievo al ruolo dei certificatori e della certificazione in generale.

Mi sembra peraltro che a questa stessa legge finanziaria, tra gli emendamenti che sono stati proposti da altri Gruppi, sia stato anche presentato un emendamento che fa riferimento a contributi per certificazione. Mi riservo pertanto di intervenire anche in quella sede. Comunque, sulla discussione per il parere sulla bozza di bilancio, la prima Commissione consiliare, con nota del 24 gennaio 1992, aveva invitato la seconda Commissione a sovrassedere sull'emendamento che tendeva ad abrogare questo comma per dare la possibilità a quest'ultima di valutare, in maniera più organica, eventuali iniziative che tendessero a correggere il contenuto di questo comma, riconoscendone però la validità e lo spirito. Il terzo comma, lo ricordo ai colleghi, così recita: "La concessione di vantaggi economici di cui al primo comma di ammontare superiore ai cinquanta milioni è subordinata alla certificazione del fatturato e delle spese dei soggetti richiedenti da parte dei revisori iscritti...". Ora, quando si parla di fatturato e spese è chiaro che ci si rivolge sia alle imprese economiche organizzate, che devono tenere quindi contabilità e per le quali certamente anche il limite di spesa di 50 milioni può essere ritenuto non opportuno, sia a quella miriade di associazioni, enti, sottoenti che spesso partecipano, come dice qualcuno, al saccheggio del bilancio regionale a seconda delle amicizie e dell'Assessore di turno. E poi abbiamo in bilancio capitoli con notevoli dotazioni finanziarie in merito.

Io non capisco perché si voglia sopprimere, anziché correggere, modificare ed aggiornare, una indicazione che una legge regionale ha recepito prima addirittura della legislazione nazionale. Qualcuno dice che questo è un sistema per agevolare alcune categorie professionali, per esempio i dottori commercialisti e i ragionieri iscritti all'albo. Credo che se così fosse (chi lo pensa lo dica con franchezza, sarà meglio che emerga da quest'Aula) dovremmo chiederci se magari lo stesso atteggiamento la Regione non lo debba tenere anche nei confronti di altre categorie professionali. Penso a quella miriade di ingegneri, di professionisti, che accede al bilancio, alle progettazioni e alle consulenze regionali senza scandalizzare nessuno e per cifre non modeste come queste, ma ben più cospicue, sulla trasparenza delle quali ci riserviamo di far nel prosieguo qualche riflessione.

Stiamo invertendo il significato delle norme; una norma che tendeva a dare certezza sui meccanismi di spesa, nella certificazione, nella rendicontazione delle spese regionali, si sta trasformando, nella nostra valutazione, in una norma fatta in funzione di qualche categoria, alla quale leggi nazionali riconoscono specifiche competenze. Io non capisco questo atteggiamento, ed è per questo che mi permetto di insistere, di chiedere un'ulteriore riflessione alla Giunta, per cui chiedo la sospensione anche di questo articolo 9.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

LORETTU (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta concorda sulla sospensione.

PRESIDENTE. L'articolo 9 è sospeso. L'articolo 10 è sospeso.

Si dia lettura dell'articolo 10 *bis*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 10 *bis*

Direttive applicative in materia di incentivazioni contributive o creditizie

1. Gli indirizzi politico-amministrativi di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, nonché le direttive applicative e istruttorie relative alla normativa vigente in materia di incentivazioni contributive e creditizie, ivi comprese quelle che determinano la modulazione degli interventi e l'individuazione dei comparti d'applicazione e delle voci di spesa ammissibili, sono adottati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, fatte salve le ulteriori procedure previste dalla legge di settore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

SECHI, *Segretario*:

Art. 11

Fondi regionali a gestione speciale

1. L'Assessore regionale competente nella materia cui il "Fondo" afferisce, per assicurare l'operatività, può disporre il trasferimento delle eccedenti disponibilità dei relativi conti esistenti presso gli istituti di credito delegati, per incrementare quelli corrispondenti degli altri enti gestori del medesimo "Fondo"; le necessarie variazioni di bilancio agli stati di previsione della spesa sono disposte con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, dietro richiesta dello stesso Assessore competente per materia.

2. E' abrogato l'articolo 69 della legge 4 giugno 1988, n. 11.

3. Le attività nette dei fondi di rotazione costituiti presso istituti di credito all'uopo convenzionati, ai sensi del quarto e del quinto programma esecutivo della legge 11 giugno 1962, n. 588, per la concessione di provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola, delle piccole e medie imprese industriali, delle imprese artigiane e per l'ammodernamento e potenziamento delle strutture ricettive (Titoli di spesa: 4.1.01, 4.1.07 e 5.3.08; 4.2.07 e 5.4.02; 4.2.12, 4.3.02 e 5.5.02; 5.5.06), rivenienti dalle giacenze, rimborsi ed interessi di loro pertinenza, sono riversate semestralmente in apposito capitolo dell'entrata del bilancio regionale (cap. 36120).

4. In corrispondenza all'accertamento dell'entrata di cui al precedente comma, con provvedimento dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, viene disposta, per pari importi, l'assegnazione delle disponibilità di cui al comma precedente a favore dei capitoli corrispondenti ai fondi di rotazione istituiti, rispettivamente, dalle leggi regionali 17 dicembre 1973, n. 40, 18 maggio 1957, n. 23 e successive modificazioni, 21 luglio 1976, n. 40, e 18 marzo 1964, n. 8.

5. Dall'entrata in vigore della presente legge a carico dei fondi di cui al precedente terzo comma non possono disporsi ulteriori erogazioni; le vigenti convenzioni disciplinanti i rapporti della Regione con gli istituti gestori dei fondi sono prorogate fino all'integrale attuazione delle precedenti disposizioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 12 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 13.

SECHI, *Segretario*:

Art. 13

Legge di contabilità regionale - Modifiche

1. L'articolo 31 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è sostituito dal seguente:

“Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti.

1. In ciascuno degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione possono essere istituiti due fondi speciali per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui uno per quelli relativi a spese di parte corrente, l'altro per quelli relativi a spese in conto capitale.

2. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagare da parte della Regione, ciascun Assessore, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti, trasferisce dal competente dei predetti fondi, a seconda che si tratti di spese di parte corrente od in conto capitale, per le finalità per le quali furono autorizzate, le somme occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza, onde integrarne le dotazioni di competenza.

3. Qualora si tratti di riassegnazione di residui passivi di spese di parte corrente, il trasferimento è disposto previa richiesta dell'avente diritto.

4. Nel caso di iscrizioni a capitoli di nuova istituzione, in quanto quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi, o di esaurimento delle disponibilità degli altri fondi speciali di cui al precedente primo comma, si provvede mediante trasferimento dai fondi speciali istituiti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, con decreto dell'Assessore, da registrarsi alla Corte dei conti.

5. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le variazioni compensative tra le disponibilità dei fondi di cui al primo comma, nel rispetto della loro natura, sulla base delle necessità di trasferimento.

6. Ai fondi speciali di cui al primo comma sono estese le facoltà di cui all'articolo 29, ultimo comma, della presente legge".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Loretto - Zurru - Manchinu

Articolo 13

Legge di contabilità regionale - modifiche

All'articolo 13 sono aggiunti i seguenti commi:

1. Al punto 1 del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 le parole "la legge finanziaria" sono sostituite con le seguenti: "la legge finanziaria e le leggi collegate alla manovra economico-finanziaria".

2. Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 è aggiunto il seguente periodo:

"...; l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio propone altresì, all'approvazione della stessa Giunta, di concerto con gli Assessori rispettivamente competenti per materia, i disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria".

3. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 è inserito l'articolo 13 *bis* - Disegni di legge collegati -:

"Unitamente al disegno di legge di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale presenta al Consiglio i disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria; nel programma pluriennale sono indicate le motivazioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti considerati negli stessi disegni di legge".

4. (ex primo comma).

5. Nell'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 è aggiunto il seguente comma:

"Con la procedura di cui al precedente

comma è disposta altresì l'iscrizione delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio".

6. Nell'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 sono introdotte le seguenti modifiche:

Il penultimo e l'ultimo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli impegni assunti per la concessione di concorsi negli interessi su limiti d'impegno pluriennali.

Al pagamento delle spese eliminate si può provvedere anche utilizzando gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio, mediante provvedimento corredato della documentazione comprovante il diritto del creditore.

Il reintegro delle somme utilizzate ai sensi del precedente comma sui capitoli della competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato periodicamente, ovvero di volta in volta, con decreto dell'Assessore competente". (45)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Chiedo che la Giunta illustri l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Consiglio chiede che venga illustrato l'emendamento numero 45 all'articolo 13.

Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

LORETTU (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. L'emendamento numero 45 tende anzitutto a introdurre dei perfezionamenti tecnico-procedurali relativi alla reiscrizione dei residui perenti. La parte invece sostanzialmente nuova

e politicamente rilevante è quella relativa alla modifica della norma della legge di contabilità regionale numero 11 concernente la descrizione e la individuazione degli strumenti per la manovra finanziaria.

Agli strumenti individuati dalla norma vigente si aggiunge infatti un nuovo strumento che è quello della legge di accompagnamento, o, per usare un termine più tecnico mutuato dalla terminologia della normativa statale, quello delle leggi collegate con la manovra di bilancio. La norma quindi tende semplicemente ad introdurre l'istituto delle leggi collegate, lasciando naturalmente alla competenza del Consiglio, che appunto esercita la propria discrezionalità in questa materia, la disciplina delle procedure di esame e di approvazione di queste leggi.

L'auspicio che la Giunta formula è che questa norma consenta una maggiore organicità degli interventi. Ogni anno, e giustamente, noi lamentiamo il fatto che la legge finanziaria finisca per essere un calderone onnicomprensivo in cui si riversano disposizioni relative ai settori più disparati attraverso delle norme che vengono esaminate esclusivamente in sede di Commissione finanze del Consiglio regionale espropriando di fatto le Commissioni di merito dalla possibilità di interloquire e di esprimere le proprie valutazioni su quegli argomenti.

Noi riteniamo che questo sistema sia sbagliato, riteniamo che la legge finanziaria vera e propria vada ridotta alle norme essenziali, quelle più strettamente collegate alla disciplina e alla correzione dei meccanismi di spesa e che le norme di settore, che pur si collocano e integrano e costituiscono tutte insieme la manovra complessiva di bilancio, vadano esaminate anche dalle Commissioni di merito.

Esse devono essere proposte, quindi, attraverso disegni di legge formalmente distinti ma collegati anche temporalmente con gli atti di bilancio, contestualmente esaminati dalle commissioni di merito e contestualmente sottoposti alla valutazione e al giudizio dell'Aula consiliare, in modo che si conservi la valutazione complessiva ed organica dell'intera manovra, ottenendo l'apporto di tutte le commissioni

consiliari competenti e garantendo la più ampia partecipazione del Consiglio e delle articolazioni consiliari all'esame delle norme.

Credo quindi che si tratti di una norma importante; la Giunta auspica che il Consiglio la voglia accogliere tenendo conto che la dimensione assunta quest'anno dalla legge finanziaria, praticamente tornata alla dimensione di quella dell'anno scorso, quindi ad una dimensione notevole, consiglia davvero di introdurre il più rapidamente possibile questa nuova disciplina.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, io non posso che ringraziare l'Assessore dell'illustrazione, anche se essa mi rafforza nel convincimento che già la lettura "a caldo" dell'articolo e dell'emendamento numero 45 mi avevano fatto maturare. Sono imbarazzato nel porre alcune questioni al Consiglio perché questo mio intervento può apparire in un certo senso nostalgico, essendo stata la legge di contabilità, come i più anziani tra i colleghi sanno, frutto del lavoro indefesso di una Commissione e di una sottocommissione della quale io stesso ho fatto parte nel lontano 1983, sostanzialmente guidata nei lavori dal collega attualmente parlamentare Nino Carrus, dal sottoscritto e da altri valenti consiglieri regionali - l'aggettivo riguarda gli altri, non me, ovviamente - compreso l'onorevole Pili che è qui presente e che ringrazio.

L'imbarazzo nasce da una parte dalla nostalgia per un periodo in cui si cercava di fare le cose con una certa serietà, interpretando ciascuno il ruolo che gli competeva (tant'è che, in omaggio ad una prassi assembleare consolidata, alla fine del percorso di approvazione della legge, in quanto opposizione, ci astenemmo, il che a me costò non poca fatica considerato il contributo che diedi alla sua stesura), ma anche dal fatto che la legge di contabilità, pur con alcune lacune che potevano essere emendate nel corso di questi nove anni, fa riferimento esplicito alla legge statale numero 468 del 1978, ed è una

delle leggi fondamentali del nostro ordinamento. Se i colleghi avessero infatti la compiacenza di andare a ricercarne il testo, facilmente lo troverebbero nel "Manuale consiliare" insieme allo Statuto, alla Costituzione, alla legge sulla programmazione e alle leggi elettorali. Il "Manuale consiliare" non contiene altro, a parte le norme sul cerimoniale.

Credo che questo riconoscimento che il Consiglio implicitamente ha conferito alla legge parli da solo, e credo che venga considerata veramente un'onta da chiunque abbia il minimo senso della gerarchia delle fonti (quella sostanziale e quella formale, quella sostanziale più di quella formale in questo caso) che con legge finanziaria, la cui definizione è contenuta nella legge di contabilità, si possa cambiare in maniera sostanziale e sostanziosa la stessa legge di contabilità. Sul piano squisitamente formale forse si potrebbe anche obiettare che questo è consentito; sul piano sostanziale è assolutamente inammissibile; tanto più è inammissibile in quanto nell'esperienza più recente delle leggi finanziarie dello Stato e anche della nostra Regione si è detto che le modifiche non strettamente finanziarie alla legislazione vigente devono trovare collocazione in leggi di accompagnamento alla legge finanziaria e non essere inserite surrettiziamente e oscuramente, in maniera assolutamente non consultabile e non comprensibile, ed erronea sostanzialmente sul piano della gerarchia delle fonti, nella legge finanziaria.

Ma quando mai il cittadino deve andare a leggersi una legge finanziaria che reca modifiche al contenuto della legge finanziaria, così come definito in astratto da una legge generale dell'ordinamento regionale, quando questa stessa Giunta e l'allora Assessore della programmazione e attuale Presidente della Regione non solo avevano teorizzato ma avevano praticato, direi giustamente, in molte occasioni, con qualche sacrificio da parte di tutti compresa la nostra parte politica, uno sbarramento ferreo, soprattutto nel primo anno, dei provvedimenti di legge che non dovevano essere oggetto fondamentale della legge finanziaria? Più di un emendamento, più di una proposta sono

stati accolti dalla Giunta e respinti dal Consiglio perché non congrui con il contenuto astratto della legge finanziaria.

E anche nella temperie travagliata di questo bilancio e di questa legge finanziaria, che ha visto la Giunta oscillare fra mille posizioni nella infruttuosa ricerca del bandolo di una matassa, che poi ha condotto ad una legge finanziaria confusa e orribile, anche in questa temperie il problema va comunque sollevato perché questa è un'Assemblea legislativa, onorevoli colleghi, e credo che il principale dovere al quale noi siamo tenuti nell'espletamento delle nostre funzioni sia anzitutto quello di approvare leggi ben fatte; e questo non deve essere un richiamo vuoto o vacuo da fare solo alla scadenza di una tornata elettorale.

Io credo che una riflessione attenta porterebbe senz'altro ad escludere che l'articolo 13 e l'emendamento 45 possano essere contenuti in una seria legge finanziaria. Colgo l'occasione per ricordare all'onorevole Presidente del Consiglio che queste considerazioni non sono affatto una novità perché hanno condotto in passato ad autorevoli prese di posizione e autorevoli interpretazioni della legge e dei regolamenti da parte della Presidenza del Consiglio. L'ho già detto in Commissione, lo ripeto qui, il 27 febbraio di quest'anno, in qualità di osservatore in Commissione programmazione e bilancio (essendo membro di un'altra Commissione e quindi nella posizione migliore per poter vedere dall'esterno e dall'interno contemporaneamente il procedimento di formazione della legge finanziaria), mi sono permesso di inviare una lettera alla Presidenza del Consiglio in cui segnalavo, con una certa linearità e chiarezza, mi pare, i pericoli dei contenuti della legge finanziaria, ponendo quesiti riguardo al contenuto in sé, nel suo complesso, e alla rispondenza del contenuto al dettato dell'articolo 13 della legge numero 11 dell'83, la legge di contabilità regionale. In questa lettera sottolineavo in particolare il fatto che il corpo legislativo che veniva configurandosi in Commissione era diverso da quello originario tanto da dar vita ad un nuovo corpo legislativo, ponendo di conseguenza problemi circa le leggi di accompagnamento e

il loro *iter*. Questi problemi non sono stati risolti ed oggi in Aula assistiamo all'obbrobrio giuridico-parlamentare della proposizione di un articolo e ancor più di un emendamento sul quale (per riferirci al primo periodo dell'emendamento numero 45) un autorevole collega di un Gruppo di maggioranza, stamattina, ha detto che la materia andrebbe statuita con norma regolamentare e non con norma di legge.

Io chiederei pertanto alla Giunta se non intenda, per decenza, ritirare l'articolo 13 e l'emendamento numero 45.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Onorevole assessore Loretto, io, senza volerlo, nel mio intervento sulla parte generale della legge, ho toccato questo argomento ed ho espresso il mio convincimento; mentre concordo con la finalità, che si propone la Giunta, di far sì che le modifiche non meramente finanziarie alla legislazione regionale vengano esaminate dalle Commissioni di merito, non soltanto quindi dalla seconda Commissione, che finirebbe per esitare una sorta di legge *omnibus*, onnicomprensiva, dissento sullo strumento che la Giunta propone per raggiungere questo obiettivo.

Due sono le ragioni del mio dissenso, intanto il fatto che nella legge di contabilità regionale si aggiungano alla legge finanziaria le leggi collegate non cambia in nulla il Regolamento del Consiglio, che è l'unico che può assicurare la contestualità della discussione in Aula della legge finanziaria e delle leggi collegate. Non basta inserire nella legge di contabilità le leggi collegate tra gli strumenti della gestione finanziaria regionale perché le Commissioni siano tenute a discutere contestualmente tutti i vari disegni di legge. E' nel Regolamento del Consiglio che si parla di legge finanziaria e di bilancio; quindi, soltanto la modifica del Regolamento può consentire di raggiungere l'obiettivo che la Giunta si propone. Questa è la prima ragione, quindi l'emendamento è inutile, non raggiunge l'obiettivo che si è prefisso.

Seconda ragione, esiste anche un motivo

sostanziale per cui determinate procedure vengono attivate dal Regolamento del Consiglio e non da una legge regionale; il Regolamento, infatti, ha per sua natura un contenuto di garanzia certamente superiore a quello delle leggi regionali, perché dev'essere approvato con la maggioranza dei componenti del Consiglio, e quindi di per sé è garanzia che le regole che governano il funzionamento del Consiglio ottengano quantomeno la maggioranza del Consiglio.

Pertanto io vorrei sollecitare la Giunta a tener presenti queste considerazioni che dimostrano come, tutto sommato, quello che ci sta proponendo con l'emendamento sia inutile, non colga l'obiettivo. Modifichiamo il Regolamento (so che è già stata aperta una discussione in sede di Giunta per il Regolamento), configuriamo in quella sede una più ampia e più complessa sessione di bilancio, che comprenda la legge finanziaria, il bilancio e le leggi di accompagnamento, e definiamo le procedure per discutere in Aula tutta questa complessa manovra. Invito pertanto la Giunta a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Emanuele Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). Il collega Baroschi mi ha in qualche modo preceduto nelle considerazioni che volevo svolgere. Nel merito non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto efficacemente l'onorevole Satta. Volevo però porre al Presidente del Consiglio, non alla Giunta, un quesito riguardante appunto la proponibilità di questo emendamento alla luce delle prescrizioni del Regolamento interno dell'Assemblea. Le chiedo, cioè, se questo emendamento, proposto dalla Giunta in Aula all'ultimo momento, sia compatibile con la sessione di bilancio, così come è disciplinata dall'articolo 34 del Regolamento interno.

E' una domanda formale che pongo al Presidente dell'Assemblea e chiedo che si pronunci il Presidente dell'Assemblea. Tutte le altre discussioni le possiamo fare in un secondo momento. Io sono consigliere regionale da

dodici anni, e da dodici anni sento dire che la legge finanziaria annuale diventa sempre più una mostruosità giuridica, una legge collettore, una legge carnefice o eversiva della legislazione regionale vigente. Tuttavia questo andazzo continua, e, anzi, con il passare degli anni si aggrava.

Allora, signor Presidente, noi vogliamo sapere se l'emendamento presentato dalla Giunta ove venisse mantenuto deve essere considerato solo un emendamento velleitario, e inefficace, come diceva poc'anzi il collega Baroschi, o se non sia anche, come io ritengo, incompatibile con la prescrizione del Regolamento che disciplina l'importante istituto della sessione di bilancio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.D.S.). Mi sembra che il collega Sanna, Presidente del mio Gruppo, abbia posto un problema preliminare. Io vorrei intervenire nel merito.

PRESIDENTE. Vorrei sentire preliminarmente il parere della Giunta.

BARRANU (P.D.S.). Io non intendo comunque rinunciare al mio intervento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. Chiedo scusa, ma mi pare che stiamo operando una discussione su un argomento che, probabilmente, merita un approfondimento. Il Parlamento nazionale prima ha modificato la legge di contabilità, stabilendo quali provvedimenti dovevano accompagnare la legge finanziaria dello Stato, poi, nella sua autonomia, ha deciso come regolamentarla. Non capisco come si possa pensare di modificare il Regolamento interno senza una decisione "a monte" che stabilisca, in legge di contabilità, quali sono gli atti che debbono accompagnare il bilancio. Noi non vogliamo assolutamente interferire nella

sovranità del Consiglio, che decide autonomamente in materia di Regolamento interno. Stiamo semplicemente proponendo all'attenzione del Consiglio una esigenza che si manifesta nel corso degli ultimi anni in modo particolare, quella cioè di operare una separazione più netta tra norme sostanziali e norme finanziarie, anche per meglio tutelare la funzione delle Commissioni. Infatti, anche se con il rispetto del Regolamento, facendo della legge finanziaria il contenitore di tutte le norme, stiamo svuotando di fatto le Commissioni delle competenze che il Regolamento assegna loro nelle varie materie.

Ora, mi sembrerebbe assai paradossale che noi qui aprissimo una lunga discussione per custodire lo spirito e la forma del Regolamento e poi nella sostanza spogliassimo le Commissioni di merito del loro potere specifico, che è quello di esprimersi sulle norme relative alle materie di loro competenza. Noi con questa proposta non stiamo assolutamente saltando una fase, che è necessaria e obbligatoria, quella della riformulazione della norma regolamentare che disciplina la sessione di bilancio (fase che dovrà seguire il suo percorso) ma mi pare assai paradossale invertire il procedimento, cioè decidere con norma regolamentare che i documenti finanziari siano costituiti dalla legge finanziaria, dal programma pluriennale del bilancio pluriennale e dalle leggi di accompagnamento e solo successivamente modificare la legge di contabilità.

Io sono un ingegnere e non un giurista, ma non mi sembra che questo sia il percorso più corretto, cioè la proposta di modifica della legge di contabilità da parte della Giunta.

(Interruzione dell'onorevole Satta Gabriele)

Ma consigliere Satta, lei su questo ha ragione; possiamo dissentire sul fatto che questa sia la sede appropriata, però il percorso è questo. L'opinione della Giunta è che in questo percorso c'è un prima e un dopo, e il prima è sicuramente la modifica della legge di contabilità.

Possiamo anche avere opinioni diverse su quale sia la sede giusta per modificare la leg-

ge di contabilità; la Giunta ha un'opinione e su questo si confronta con l'intero Consiglio, ma non è assolutamente ipotizzabile che si modifichi la legge di contabilità dopo il Regolamento. Prima ci deve essere una volontà che dica, che precisi meglio quali sono i documenti che devono accompagnare le leggi di bilancio. E' chiaro ed evidente che poi dovrà intervenire una modifica regolamentare che recepisca questa modifica della legge di contabilità.

Quindi è vero che con questo emendamento non abbiamo risolto il problema, ma, se non procedessimo con un "prima" e con un "dopo", il problema resterebbe comunque sospeso e insoluto.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Non facciamo del male dopo, facciamo del male prima.

PRESIDENTE. La Presidenza ritiene che non ci sia contrasto tra l'emendamento e l'articolo che stiamo discutendo e il Regolamento del Consiglio. Del resto anche quando noi con la legge di contabilità abbiamo previsto lo strumento della finanziaria, il Regolamento lo abbiamo modificato successivamente. Non potevamo allora prevedere le leggi collegate perché le leggi collegate le abbiamo ideate successivamente.

Quindi, se si approva la norma ora in discussione, non v'è dubbio che occorrerà poi adeguare il Regolamento. Fino a quando il Regolamento non verrà modificato non vi è dubbio che le leggi collegate debbano seguire l'iter ordinario delle leggi. Credo di aver risposto al quesito dell'onorevole Sanna.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Cioè l'emendamento anche se passa, signor Presidente, sarà inefficace prima della modifica del Regolamento. Chiedo che ciò resti agli atti del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.D.S.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, sarebbe stato utile, se pro-

prio si voleva utilizzare lo strumento della legge finanziaria per modificare la legge di contabilità, che questa questione venisse affrontata in sede di Commissione per avere la possibilità anche di svolgere una discussione più puntuale, non limitata all'esame di un emendamento improvvisato.

Occorre anche rilevare che la formulazione adottata appare, tra l'altro, abbastanza generale e ampia, perché per "leggi collegate alla manovra economico-finanziaria" si può intendere un complesso rilevante di leggi. Noi sappiamo, in questi ultimi anni, per esempio, che alcune delle cosiddette leggi di accompagnamento hanno avuto un *iter* nelle Commissioni di merito molto difficile e tormentato per la complessità della materia che si affrontava. Del resto noi sappiamo, per esperienza ultraquarantennale, che il termine "economico" ha una portata vastissima, basti pensare alla interpretazione che si è data dell'articolo 3 dello Statuto, laddove si dice che anche nelle materie di competenza esclusiva della Regione prevalgono le leggi di riforma economica e sociale dello Stato.

Si tratta pertanto di una terminologia molto ampia che può essere dilatata enormemente. Non a caso la stessa legge finanziaria, pur essendo stata pensata dalla "468" come una legge destinata unicamente a modificare le procedure attinenti alla manovra finanziaria, di fatto è diventata una legge *omnibus* perché una volta che si è trovato un treno che passava si è saliti sopra e lo si è utilizzato per intervenire su tutta la legislazione di merito. Con questa dicitura, quindi, si verrebbe a introdurre, di fatto, in modo surrettizio, una sorta di *iter* particolare per un numero di leggi imprecisato e imprecisabile dipendente unicamente dalla volontà della Giunta di attribuire a queste la qualifica di leggi collegate.

Del resto chi è che può dire o avere una opinione divergente rispetto a una posizione della Giunta che dicesse: io presento una legge di riordino generale nel campo dell'agricoltura, una legge di riordino generale in materia di incentivazione industriale, una legge di riordino generale in materia di incentivazione turistica, una legge di riordino generale in materia di in-

centivazione dell'artigianato; sono tutte leggi attinenti alla manovra economico-finanziaria, o no?

Anzi, prenderei per esempio la tabella relativa ai fondi globali e citerei tutti i disegni di legge che vi sono elencati, e non v'è dubbio che potrebbero legittimamente essere dichiarati da parte della Giunta attinenti alla manovra economico-finanziaria.

Allora il problema e la preoccupazione quali sono? Che senso ha una dichiarazione di questo tipo se non quello di avere un riferimento nell'ordine dei lavori del Consiglio per cercare di soggiogare alla logica della sessione di bilancio tutta la legislazione di settore? Altrimenti non capisco perché si presenti una modifica alla legge di contabilità; se la si presenta è perché si vuole avere la possibilità di collegare alla legislazione di bilancio tutta la legislazione di settore che si vuole far rientrare nella categoria di legge di manovra economico-finanziaria. Del resto sembra che sia piena discrezionalità della Giunta dichiararla tale, non esistono parametri e criteri. Questo è il punto di fondo.

Ora, il Presidente del Consiglio regionale – se ho inteso bene – dice: “Va bene, io comunque anche con questa eventuale modifica non applicherei per analogia la sessione di bilancio a tutti questi provvedimenti”. Benissimo, questa è un'affermazione rilevante, ma rimane il problema relativo alla logica dell'emendamento, cioè io ne capisco il senso ma posto in questi termini, senza precisare meglio i parametri, è troppo generico, può voler dire tutto e niente, può voler dire anche cose non condivisibili. Io ritengo che la Giunta debba riformulare l'emendamento precisandolo meglio, affinché si chiarisca quali siano le leggi collegate alla manovra economico-finanziaria, chi è abilitato a decretarle tali, con quali parametri, con quali criteri.

Ripeto, ho voluto citare l'articolo 3 dello Statuto e la famosa dicitura delle leggi di riforma economica e sociale come limite alle competenze anche esclusive della Regione, che ricordava sempre il compianto compagno Dessanay, inserito dai costituenti addirittura su richiesta della Regione sarda nella convinzio-

ne che il treno delle riforme sarebbe comunque partito dalle regioni più sviluppate del nord, perché mi sembra emblematico. Volevamo evitare di rimanere esclusi da una eventuale ventata riformatrice e invece è stato utilizzato in senso opposto, e ciò proprio grazie alla sua formulazione generica. Allora io, Presidente della Giunta, onorevole Assessore, capisco l'obiettivo che ci si propone, cioè quello di avere dei tempi certi perché le leggi cosiddette di accompagnamento possano essere approvate in tempi brevi dopo la manovra di bilancio, onde evitare che accada ciò che succedette due anni fa con la legge in materia di agricoltura, che fu approvata sette-otto mesi dopo la legge di bilancio.

L'obiettivo quindi è giusto, pienamente giustificabile, ma va definito e formulato con precisione; allo stato attuale infatti – lo ripeto – permette di aggregare alla manovra di bilancio tutte le leggi, perché tutte sono collegate alla manovra di bilancio. Vorrei che mi si dicesse quali siano le leggi non collegate alla manovra economica e finanziaria di bilancio, soprattutto in una logica di bilancio e di programma pluriennali e quindi di organicità di articolazione generale. Allora l'emendamento, se davvero si vuole raggiungere questo obiettivo, va riscritto con maggiore attenzione e precisione in modo che quell'obiettivo venga raggiunto evitando che si aprano dei varchi tali da mettere il Consiglio nella impossibilità di funzionare. Questo è il discorso.

Io chiederei quindi alla Giunta – perché mi pare che sul merito del problema vi sia una certa disponibilità a trovare un'intesa – che riformuli l'emendamento in modo tale che siano chiari i termini di riferimento sia in relazione alla legge di contabilità sia in relazione al Regolamento e al Consiglio che dovrà trarne le conseguenze per quanto riguarda le modifiche regolamentari.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io voglio porre subito una questione di metodo. Continuano ad arrivare

alla discussione del Consiglio disegni e proposte di legge che contengono richiami, proposte di abrogazione, proposte di modifiche di articoli e di leggi le più svariate. Ora, è vero che alcuni di noi sono qui da diversi anni, e quindi potrebbero anche conoscere tutte queste leggi, però mi sembra molto difficile pretendere che il Consiglio, i singoli consiglieri, quando si arriva a discutere di abrogazioni di leggi, di modifiche, di emendamenti, siano in grado di valutare quello che si sta facendo.

Non è possibile pensare, per esempio, che noi tutti conosciamo l'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, numero 11, e quindi siamo in grado di valutare se questo articolo possa essere abrogato, modificato, sostituito o integrato. La cosa può anche far sorridere il Presidente della Giunta, ma io ritengo che dovrebbe essere oggetto di seria riflessione. Noi avevamo avanzato una proposta di legge per stabilire l'obbligo che nei progetti di legge all'esame del Consiglio venisse posto il richiamo, in fondo, anche in nota, degli articoli di legge modificati, con la possibilità quindi di operare un confronto e di sapere come il nuovo testo incida e modifichi quelli precedenti.

A maggior ragione si pone questa esigenza allorché vengono proposte, con emendamenti in Aula, delle modifiche a delle norme di legge nel momento in cui si discute la legge di bilancio o qualsiasi altra legge. Io credo che a cura degli uffici bisognerebbe fare in modo che vengano allegati e distribuiti anche i testi di legge dei quali si chiede - come dicevo prima - o l'abrogazione o la modifica o l'integrazione.

Quanto all'emendamento di cui stiamo parlando condivido tutte le osservazioni che sono state fatte finora. Io non faccio l'ingegnere, faccio l'avvocato, tratto le cause, non mi intendo di tecnica legislativa, e nonostante sia stata mandata una circolare, mi sembra, con delle indicazioni di tecnica legislativa, non riesco a capire sino in fondo le finalità che si vogliono perseguire con queste proposte.

Chiedo soltanto questo: cosa impedisce alla Giunta di proporre insieme alla manovra economico-finanziaria anche le leggi di accompagnamento? Chi lo impedisce? Che cosa

cambia dirlo con questo emendamento, oppure farlo autonomamente senza una norma che lo imponga? Che valore ha questa norma che si sta proponendo? Che mutamenti determina nel funzionamento del Consiglio e delle Commissioni? Siamo sicuri che realmente persegua l'obiettivo, al quale la Giunta tende, di discutere, di approvare insieme la legge finanziaria e le leggi di accompagnamento? Ma l'esperienza che stiamo vivendo nel discutere queste leggi non fa riflettere, non fa sorgere qualche dubbio sui rischi di complicare, di rendere molto più difficile l'attuazione complessiva della manovra economico-finanziaria?

La legge di accompagnamento che viene discussa in Commissione e che quindi è oggetto di una valutazione più particolare, e forse anche più interessata da parte della stessa, a un certo punto può ottenere un'approvazione non contestuale rispetto a quella della manovra complessiva economico-finanziaria approvata dalla Commissione bilancio. Abbiamo l'esperienza di qualche anno fa, potrebbe persino non ottenere l'approvazione della Commissione del Consiglio. Condiziona in questo caso l'attuazione della manovra complessiva della Giunta? Quali conseguenze determina? C'è poi, anche se viene approvata con modifiche, la possibilità che la Commissione bilancio possa ulteriormente modificare la legge di accompagnamento approvata dalla Commissione di merito? E che il Consiglio poi possa ugualmente influire? Cioè, che cosa si vuole ottenere? Un'approvazione complessiva della manovra e del programma che la Giunta intende perseguire, oppure si tratta soltanto di una norma di carattere precettivo che si limita a imporre la presentazione, prima in Giunta e poi in Consiglio, delle norme di accompagnamento? Perché, se così fosse, non ci sarebbe bisogno né di scriverlo né di stabilirlo in norma, né soprattutto di introdurlo con questa legge che oggi stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Signor Presiden-

te, onorevoli colleghi, intervengo su questo argomento perché già l'anno scorso, in sede di approvazione della legge finanziaria, avevo espresso su di essa molte perplessità pur dichiarando il mio voto favorevole; perplessità credo condivise da tutti i colleghi di fronte ad una legge finanziaria nata con obiettivi ben precisi e diventata col tempo una "legge calderone".

Io ho avvertito in modo particolare questa esigenza tanto che ho presentato una proposta di legge per modificare la legge di contabilità. Questa proposta è stata presentata già nell'ottobre scorso, purtroppo la Commissione non l'ha ancora presa in esame impedendo forse che si arrivasse ad una conclusione positiva di questa vicenda. Però prendo atto dello sforzo compiuto dalla Giunta, con la presentazione di questo emendamento, per correggere la legge di contabilità, in modo particolare per riportare la legge finanziaria entro i giusti binari adeguandone obiettivi e scopi.

Mi pare che l'emendamento della Giunta sia in gran parte condiviso anche da alcuni colleghi del P.D.S. che sono intervenuti; il collega Barranu in particolare proponeva al Presidente della Giunta di precisare meglio cosa si intendesse per leggi collegate alla manovra economico-finanziaria, onde evitare discutibili interpretazioni. Io penso infatti che sia importantissimo che oggi o domani, quando approveremo questa legge finanziaria, vi sia anche un segnale da parte non soltanto della Giunta ma anche del Consiglio di voler modificare le cose, di voler cambiare direzione. E credo che su questo emendamento si possa lavorare benissimo.

Pertanto io mi associo alla proposta del collega Barranu chiedendo alla Giunta e all'Assessore di sospendere l'approvazione di questo emendamento, per cercare di migliorarne la stesura e addivenire ad una nuova visione delle problematiche di carattere finanziario, che sono oltre modo interessanti ed utili per la Sardegna stessa se vengono affrontate con una visione globale.

La manovra finanziaria deve infatti partire da una visione globale e non da una prospettiva di settore. Chiedo perciò alla Giunta di sospen-

dere l'esame di questo emendamento e di ripresentarlo arricchito da qualcosa che dia più chiarezza e più semplicità alla sua comprensione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.D.S.). Onorevole Presidente, colleghi del Consiglio, io voglio svolgere due rapidissime considerazioni. Credo che lo sforzo profuso dalla Giunta per concorrere a formulare l'enciclopedia britannica degli emendamenti sia apprezzabile, visto che si è arrivati a presentare, sotto forma di emendamenti, sostanzialmente interi testi di legge. E' apprezzabile questo sforzo, ne diamo atto e credo che per questo presto o tardi la Giunta passerà alla storia. Non voglio dilungarmi però su questo aspetto in questo momento, lo farò in un'altra occasione, adesso mi interessa richiamare l'Aula ed i consiglieri, anche il collega Gian Mario Selis, se mi presta un attimo di attenzione, ed i colleghi che fanno parte del Comitato delle riforme, perché si senta anche la loro voce quando in Aula si dibatte di questi argomenti che attengono anche al rapporto tra Giunta e Consiglio.

Io non voglio aprire una questione di forma o richiamare gli affetti (perché anche io come Gabriele Satta, Domenico Pili ed altri ho lavorato alla legge di contabilità), non è questa la questione; la questione è che leggi fondamentali dell'ordinamento non possono essere modificate - l'abbiamo detto in Commissione, lo ripetiamo stasera - con emendamenti presentati all'ultimo momento alla legge finanziaria, pena il decadere del ruolo di quest'Aula.

Dico questo non per il gusto di riaffermare chissà che cosa, ma per il gusto e il dovere di riaffermare alcuni principi e alcune forme che da un po' di tempo, non solo in quest'Aula ma nell'insieme dei lavori del Consiglio, Commissioni ed Aula, non si tengono più in piedi. E' a mio parere assolutamente ridicolo pensare di risolvere questioni di funzionalità e di funzionamento del sistema con operazioni come queste.

Io chiedo che la Giunta ritiri l'articolo e l'emendamento per una questione che attiene

all'economia dei lavori di quest'Aula, ma non perché riteniamo che questa discussione sia una perdita di tempo, ma per economia, in senso tecnico, di formazione delle leggi. Se il Presidente del Consiglio, giustamente, ha precisato che l'emendamento non può dispiegare efficacia fino a quando non si modifica il Regolamento, che cosa costa qualche volta non irrigidirsi nel rapporto tra Aula e Giunta e prevedere che in tempi congrui, con discussione puntuale, precisa, si riprenda in esame la legge di contabilità o le altre leggi che incidono sull'argomento?

Del resto potrebbe avere efficacia, evidentemente, solo per il prossimo bilancio. Non mi pare che sia applicabile in questa fase perché non può diventare legge stasera. L'efficacia del lavoro in aula dell'Assemblea legislativa è fondamentale per evitare una perdita di ruolo; c'è un'economia complessiva nei nostri lavori che deve essere conservata e pertanto chiedo alla cortesia del Presidente della Giunta una certa disponibilità, con l'impegno anche dell'opposizione, per quanto ci riguarda, a discutere puntualmente e in tempi brevi una proposta organica di riforma della legge di contabilità. Più di questa disponibilità penso non possiamo offrire, però, ripeto, per quanto mi riguarda il problema attiene, a questo punto, al ruolo che l'Aula vuole darsi all'interno del complesso dei poteri della nostra autonomia.

PRESIDENTE. Sono state formulate due richieste: una di ritirare l'articolo e l'emendamento, e l'altra di sospensione dell'esame dell'articolo e dell'emendamento per un approfondimento.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta regionale.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta ha già dichiarato le finalità che voleva perseguire ed è convinta che siano finalità utili al buon svolgimento dei lavori. Poiché però il parere espresso dai colleghi ci richiama ad un ulteriore approfondimento, la Giunta ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene*

richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 14.

SECHI, *Segretario*:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 14

Interventi vari programmati in agricoltura

1. Per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura sono autorizzate le seguenti spese:

a) contributi per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini D.O.C. della Sardegna (cap. 06022): lire 200.000.000 per l'anno finanziario 1992;

b) contributo per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, in applicazione della legge regionale 12 novembre 1982, n. 41, modificata dall'articolo 56 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (cap. 06023): lire 500.000.000 annue dal 1992 al 1994;

c) contributi per l'elettificazione agricola (cap. 06087-01): lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1992;

d) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150-01): lire 5.000.000.000 annue dal 1992 al 1994;

e) promozione dell'incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151): lire 4.500.000.000 per il 1992, lire 2.500.000.000 per il 1993, lire 2.500.000.000 per il 1994;

f) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootec-

nico in applicazione dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 464 (cap. 06163-01): lire 15.700.000.000 annue dal 1992 al 1994.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1992 (cap. 06011-03):

– lire 368.000.000 al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, a titolo di rimborso per le spese sostenute negli anni 1990 e 1991, per compensi relativi al personale distaccato presso l'ufficio speciale istituito a termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29;

– lire 70.000.000 al Consorzio di bonifica della Sardegna centrale a titolo di rimborso per i maggiori oneri derivanti dai compensi, dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria relativa al personale a suo tempo addetto all'assistenza tecnica e transitato all'ERSAT, in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio "SAR - Sardegna" per la prosecuzione della propria attività inerente al servizio agro-meteorologico regionale (cap. 06339), i seguenti contributi di funzionamento: lire 2.050.000.000 nel 1992, lire 4.290.000.000 nel 1993 e lire 2.000.000.000 nel 1994.

4. I finanziamenti di cui al precedente comma sono concessi dietro presentazione di un programma tecnico-finanziario da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale a termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

5. Una quota degli stanziamenti del bilancio pluriennale 1992-1994 iscritti nel capitolo 06025, pari a lire 6.000.000.000 annue, è trasferita dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuita al titolo di spesa 8.1.5/I, lettera c) del programma di intervento per gli anni 1982-84 della predetta legge n. 268/1974.

6. Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7, sono estese ai Consorzi di bonifica della Sardegna centrale e del Cixerri; la relativa spesa, pari ad

annue lire 480.000.000 fa carico allo stanziamento del capitolo 06263.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

SECHI, *Segretario*:

Art. 15

Miglioramento delle strutture agrarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal paragrafo 1.2 del programma d'intervento 1988-1989-1990 del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE con deliberazione del 12 marzo 1991, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 20.000.000.00 nell'anno 1992 e di lire 30.000.000.000 nell'anno 1993 (cap. 06230).

2. Gli stanziamenti di cui al primo comma sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.1.02/I.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

SECHI, *Segretario*:

Art. 16

Intervento straordinario a favore del settore del latte ovino

1. Al fine di concorrere al superamento

della crisi del settore ovino, l'Amministrazione regionale, limitatamente alla campagna 1990/91, è autorizzata a concedere, alle imprese industriali private, alle cooperative e alle associazioni di produttori che abbiano lavorato latte ovino, un contributo straordinario nelle spese di trasporto, di trasformazione e di commercializzazione e sugli oneri finanziari dalle medesime sostenute.

2. L'importo massimo del contributo da concedere è fissato in lire 170 per ogni litro di latte lavorato per le imprese industriali, ridotto a lire 100 per le altre società.

3. Dall'importo concedibile alle società cooperative e alle associazioni di produttori viene detratto il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 30 aprile 1991, n. 13.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 29.000.000.000 (cap. 06205).

5. E' abrogato l'articolo 30 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16 *bis*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 16 *bis*

Rideterminazione della misura dei contributi legge regionale 8 agosto 1991, n. 29.

1. Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1991, n. 29, è rideterminato in lire 30.000 per ogni capo adulto in produzione presente in allevamento al momento dell'accertamento della malattia.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, e della legge regio-

nale 8 agosto 1991, n. 29, non ancora definite con atto di liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16 *ter*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 16 *ter*

Fondo di solidarietà in agricoltura a favore delle aziende agricole danneggiate

1. I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1987, n. 31, e 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, possono essere contratti, per la parte residua, entro il 31 dicembre 1992, ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione (capitoli 03120, 03121 e 03122).

2. Nelle more della contrazione di cui al primo comma può procedersi al versamento dello stanziamento di lire 60.000.000.000 in relazione alle accertate esigenze di pagamento da disporsi a carico del fondo di solidarietà regionale (cap. 06120).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Loretu - Zurru - Manchinu

Articolo 16 *ter*

Fondo di solidarietà in agricoltura a favore delle aziende agricole danneggiate

E' soppresso il secondo comma.

*Emendamento modificativo*NORMATIVA: Art. 35 *bis*

Nel primo comma, lo stanziamento di lire 875.534.000.000 è ridotto di lire 60.000.000.000.

Nel secondo comma, lettera d), l'importo di lire 524.837.000.0000 è ridotto di lire 60.000.000.000.

TABELLE

ENTRATA Tabella A

Cap. 71001 - Quota presunta avanzo di amministrazione 1992

lire - 60.000

06 - AGRICOLTURA Tabella G

Cap. 06120 - Fondo di solidarietà

lire - 60.000. (43)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LORETTU (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*.
Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 16 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16 *quater*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 16 *quater*

Mutui per opere di miglioramento fondiario

1. Il limite di impegno autorizzato dall'ar-

ticolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, pari a lire 5.000.000.000 per gli anni dal 1991 al 2007 è soppresso e sostituito con un limite di impegno di pari importo a decorrere dal 1994 e con annualità dallo stesso 1994 al 2010 (cap. 06060).

2. In relazione alle minori assegnazioni disposte dallo Stato a fronte del limite di impegno di cui all'articolo 27 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, e ad integrazione del limite di impegno disposto dall'articolo 25 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, di lire 2.837.000.000 per gli anni dal 1989 al 2002, è autorizzato, con mezzi propri della Regione, l'ulteriore limite di impegno di lire 1.589.000.000 con annualità da iscrivere negli anni dal 1992 al 2008 (cap. 06068/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16 *quinquies*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 16 *quinquies*

Completamento degli interventi straordinari in agricoltura derivanti da alluvioni

1. Al fine di completare gli interventi straordinari in agricoltura, ivi comprese le opere pubbliche e le infrastrutture di carattere agricolo, a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni di cui alle leggi regionali 7 giugno 1984, n. 29, 30 dicembre 1985, n. 34, e 17 novembre 1986, n. 61, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500.000.000 a valere sulle disponibilità esistenti nel fondo di solidarietà regionale in agricoltura, di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni (cap. 06120).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16 *sexies*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 16 *sexies*

Mutui di assestamento per le aziende agricole

1. Per la concessione dei mutui previsti dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, sono istituiti i seguenti limiti di impegno:

– lire 20.000.000.000 nell'anno 1992 con annualità dal 1992 al 2006;

– lire 10.000.000.000 nell'anno 1993 con annualità dal 1993 al 2007;

– lire 13.000.000.000 nell'anno 1994 con annualità dal 1994 al 2008 (cap. 06073).

2. Le operazioni di cui al precedente comma, ferme restando le possibili garanzie prestate dai mutuatari, sono assistite, per l'intero importo concesso, dalla garanzia regionale di cui all'articolo 1 e successivi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44; a tal fine il relativo fondo regionale è incrementato della somma di lire 4.500.000.000 (cap. 06221/01).

3. Il limite di impegno di lire 7.000.000.000 istituito dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, è rideterminato in lire 2.900.000.000 (cap. 06073); le relative annualità sono iscritte negli anni dal 1992 al 2006.

4. I limiti d'impegno di lire 20.000.000.000 con annualità dal 1992 al 1996 e di lire 10.000.000.000 con annualità dal 1993 al 1997, istituiti dall'articolo 24, quinto comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e rideterminati dall'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, sono soppressi (cap. 06121/01).

5. Le maggiori spese complessive derivanti dall'applicazione del primo, terzo e quarto comma del presente articolo sono determinate nei seguenti importi:

– in ciascuno degli anni dal 1994 al 1996
lire 8.900.000.000

– anno 1997 lire 28.900.000.000

– in ciascuno degli anni dal 1998 al 2002
lire 38.900.000.000

– in ciascuno degli anni dal 2003 al 2006
lire 45.900.000.000

– anno 2007 lire 23.000.000.000

– anno 2008 lire 13.000.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Loretto - Zurru - Manchinu

Articolo 16 *sexies*

Dopo l'articolo 16 *sexies* è aggiunto il seguente:

“Art. 16 *septies*

Fondo trasformazione passività cooperative agricole

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare la dotazione del fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole previsto dall'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06223) dei seguenti importi:

anno 1992 lire 50.000.000.000

anno 1993 lire 40.000.000.000

2. Dello stanziamento iscritto nell'anno 1992, una quota pari a lire 1.000.000.000, è utilizzata per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, a favore dei consorzi di bonifica.”. (49)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LORETTU (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*.
Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 16 *sexies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 49. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

SECHI, *Segretario*:

Art. 17

Promozione e commercializzazione prodotti agricoli

1. E' autorizzata, in ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994, la spesa di lire 16.000.000.000 al fine di incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285).

2. Tali somme sono destinate ad integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, a' termini dell'articolo 153 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Articolo 17

Emendamento aggiuntivo Loretto - Zurru - Manchinu

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

"Art. 17 bis

Provvidenze per la distillazione agevolata

1. Al fine di completare la distillazione dei vini rossi ad alto tenore di piombo, prodotti dalle cantine sociali nella campagna 1990-91 e per effettuare la distillazione di quelli prodotti nella successiva campagna 1991-92, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 2.000.000.000.

2. I criteri per effettuare l'intervento sono quelli indicati dal comma 1 dell'articolo 5, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.

3. La relativa spesa fa carico alle disponibilità esistenti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura, di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni." (50)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LORETTU (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in quest'Aula già in altre circostanze abbiamo dibattuto questo problema che è connesso con la spesa di notevoli risorse finanziarie della Regione per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. In altre circostanze avevamo detto che su questa promozione probabilmente sarebbe stata necessaria una riflessione anche per valutare la ricaduta in termini pubblicitari, cioè di "costo contatto", come si dice in gergo.

Una delle esigenze che emerge, credo, guardando la massa di promozioni, di "sponsorizzazioni" che in questo e in altri settori come quello dei così detti enti strumentali della Regione e delle società controllate si sta attuando è la necessità di fare chiarezza. Innanzitutto

credo che sia tempo, e lo dico così, come segnalazione all'onorevole Assessore che se ne occuperà, di rivedere il marchio, cioè questo "FOS" tanto frequentemente utilizzato in alcune sponsorizzazioni significative. Dobbiamo in sostanza chiederci che capacità di richiamo abbia, nei confronti dell'utente, cioè del possibile fruitore, tale marchio e quindi quale sia la ricaduta economica di questa pubblicità in quei mercati dove questo marchio è sconosciuto.

Ritengo pertanto che l'Assessore competente (credo sia quello dell'agricoltura che non vedo presente) debba necessariamente procedere ad una revisione o perlomeno a indicare i criteri individuativi del marchio, mentre la Giunta dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di un bando di gara per affidare ad agenzie altamente qualificate la utilizzazione di questo *budget* pubblicitario, perché di un *budget* si tratta.

Credo che dietro sponsorizzazioni e promozioni spesso si nascondano degli interventi che di promozione e di sponsorizzazione abbiano ben poco, soprattutto in termini di ricaduta. Quindi, probabilmente, se questi interventi li vogliamo fare e ne riconosciamo un valore anche di carattere sociale, sarebbe più opportuno riferirli ad altri capitoli e ad altri criteri di elargizione e di attribuzione. Su questo pertanto mi riservo personalmente di presentare in Aula una mozione; per ora attendo di vedere quello che farà la nuova Giunta, il nuovo Assessore, prima della ripartizione dei fondi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, per porre un quesito di procedura sulla questione specifica. Il capitolo che viene indicato nel primo comma dell'articolo 17, il numero 06285, è oggetto di un nostro emendamento presentato alla legge di bilancio, chiedo pertanto se l'approvazione dell'articolo importi necessariamente una decadenza, sia pure parziale, dell'emendamento presentato alla legge di bilancio o se l'emendamento alla legge di bilancio influisca *a posteriori* sull'ammontare

dello stanziamento previsto dal primo comma. Vorremmo avere certezza su questo punto per sapere a cosa andremmo incontro approvando l'articolo 17.

PRESIDENTE. Onorevole Satta, se mi dice qual è l'emendamento al bilancio presentato dal suo Gruppo...

SATTA GABRIELE (P.D.S.). E' un emendamento, firmato dal mio Capogruppo, da me e da altri colleghi, al disegno di legge numero 256 in cui si prevede una serie di variazioni su vari capitoli, uno dei quali è il numero 06285.

PRESIDENTE. Onorevole Satta, se si approva l'articolo 17, non è più possibile accogliere quella parte dell'emendamento presentato alla legge di bilancio perché preclusa dal contenuto di questo articolo. Non è possibile neanche sospendere l'articolo perché non possiamo approvare il bilancio prima della legge finanziaria.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Ne ha facoltà.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Prima che si decida sulla sospensione chiedo di poter prendere visione dell'emendamento al disegno di legge di bilancio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, la sospensione di un articolo, quando viene chiesta da un consigliere, in genere non si nega, deve però avere anche un minimo di motivazione. Mi sorprenderebbe dunque se sospendessimo la discussione e l'approvazione di questo articolo perché sono stati presentati emendamenti alla legge di bilancio che ineriscono all'argomento in discussione. Mi pare che sul piano dell'organizzazione dei lavori del Consiglio sia una sospensione assolutamente improponibile. Pertanto, a meno che non vi siano altri motivi,

propongo di andare avanti con i lavori e di votare l'articolo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La decurtazione di dieci miliardi dal capitolo 06285 non è possibile, è chiaro; quindi la Giunta non accoglierebbe l'emendamento proposto al disegno di legge di bilancio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 18 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 19.

SECHI, *Segretario*:

Art. 19

Contributi per strutture delle cooperative agricole e loro consorzi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore di cooperative e loro consorzi, che effettuano la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, contributi in conto capitale fino al 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti strutturali ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. I predetti sussidi sono cumulabili con quelli previsti dalla predetta legge n. 64 del 1986, entro il limite previsto dall'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

3. La spesa per l'attuazione del presente intervento fa carico ai relativi capitoli del bilancio regionale istituiti per l'erogazione di contributi per strutture in favore delle cooperative agricole e loro consorzi (capp. 06234 e 06237).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19 *bis*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 19 *bis*

Programma di sperimentazione per la coltura del ricino

1. Per la prosecuzione del programma di sperimentazione della coltura del ricino di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, la spesa di lire 250.000.000 (cap. 06314).

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I del programma di intervento per gli anni 1982-1984.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Gli articoli 20 e 21 sono soppressi.
Si dia lettura dell'articolo 21 *bis*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 21 bis

Comitati comprensoriali agricoli

1. I Comitati comprensoriali agricoli previsti dal titolo III della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, durano in carica, anche se scaduti, fino all'emanazione di nuove norme relative all'albo degli imprenditori agricoli.

2. E' abrogato l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 19.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21 ter.

SECHI, *Segretario*:

Art. 21 ter

Contributi straordinari ai Consorzi di bonifica

1. E' autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 5.000.000.000 per la concessione ai Consorzi di bonifica della Sardegna di contributi per il riequilibrio dei disavanzi di gestione (cap. 06263/02).

2. Per l'intervento di cui al precedente comma è predisposto apposito programma di ripartizione tra i Consorzi richiedenti, sulla base dei documentati disavanzi accumulati nei rispettivi bilanci consuntivi al 31 dicembre 1991, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Deiana - Tidu - Tamponi - Casu - Meloni - Amadu - Usai Edo-

ardo - Serra Antonio - Dettori - Giagu

Articolo 21 ter

All'articolo 21 ter è aggiunto il seguente terzo comma: "E' concesso un contributo straordinario per il 1992 di lire 2.000.000.000 al Consorzio di bonifica della Bassa valle del Coghinas per il completamento e l'ampliamento del progetto di riordino della rete irrigua e del comprensorio di bonifica già finanziato con fondi FIO. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con l'utilizzo di una somma di pari importo dal cap. 03017 con riduzione del punto 6 della tabella B allegata alla legge finanziaria. (58)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DEIANA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento 58 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

LORETTU (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 21 ter. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 58. chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

SECHI, *Segretario*:

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE
PUBBLICHE E DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 22

Applicazione del capo IV della legge regionale
6 settembre 1976, n. 45

1. Per la concessione dei contributi di esercizio di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono autorizzate, nell'anno 1992, le seguenti spese:

— lire 1.320.000.000 per i servizi acquedottistici per gli impianti di sollevamento acque di potabilizzazione (cap. 08030);

— lire 4.400.000.000 per i servizi di fognature per gli impianti di depurazione (cap. 05014/06);

— lire 4.650.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cap. 05014/07).

2. I contributi di cui al primo comma del presente articolo sono concessi con i criteri e le modalità di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

3. E' sospesa l'esecutività dell'articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

SECHI, Segretario:

Art. 23

Proseguimento ed aggiornamento di
programmi di opere pubbliche

1. Per la prosecuzione del programma straordinario di interventi finalizzati al completamento funzionale di opere pubbliche di cui

all'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, nonché all'esecuzione di nuove opere di interesse locale, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 96.700.000.000 (cap. 08029/03) così suddiviso:

— anno finanziario 1992 lire 46.000.000.000

— anno finanziario 1993 lire 6.000.000.000

— anno finanziario 1994 lire 44.700.000.000

2. Per la prosecuzione del programma di costruzione di nuovi edifici di culto di cui all'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, nonché per la manutenzione straordinaria, il restauro ed il consolidamento degli stessi edifici (cap. 08033/01 e 11112) è disposto lo stanziamento complessivo di lire 22.000.000.000 così suddiviso:

capitolo 08033/01

anno finanziario 1992 lire 5.000.000.000

anno finanziario 1993 lire 2.000.000.000

anno finanziario 1994 lire 10.000.000.000

capitolo 11112

anno finanziario 1994 lire 5.000.000.000.

3. Per la prosecuzione del programma di interventi riguardanti le risorse idriche di cui all'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 è autorizzata, per l'anno 1994, l'ulteriore spesa di lire 3.700.000.000; lo stanziamento di lire 5.000.000.000 previsto dal citato articolo 18, per l'anno 1993, è anticipato all'anno 1992 (cap. 08035/12).

4. Per la prosecuzione del programma relativo all'acquisizione di aree edificabili ed alla loro urbanizzazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 15.000.000.000 in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 (cap. 08093/01).

5. Al fine dell'attuazione di interventi per la realizzazione di mattatoi intercomunali, è autorizzata, nell'anno finanziario 1992, la spesa di lire 700.000.000 (cap. 08073/01); le opere pubbliche ricomprese nel programma di cui al presente articolo sono classificate di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

6. Per la prosecuzione del programma straordinario di cui all'articolo 14 della leg-

ge regionale 31 maggio 1984, n. 26 concernente la ricostruzione degli abitati di Gairo ed Osini, nonché per l'esecuzione di opere di consolidamento negli abitati di Ulassai e Jerzu è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 (cap. 08146/01) in ragione di lire 5.000.000.000 nell'anno 1993 e di lire 5.000.000.000 nell'anno 1994.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al paragrafo 4.1 del programma d'intervento 1988-89-90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE con deliberazione del 12 marzo 1991, è autorizzata, nell'anno 1992, la spesa di lire 4.000.000.000 (cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge suindicata per essere attribuito al titolo di spesa 11.4.01/I.

8. A parziale rettifica di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, lo stanziamento ivi autorizzato è attribuito al titolo di spesa 8.2.5/I del programma d'intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, per l'attuazione degli interventi previsti dal paragrafo II. 5, lettera c) dello stesso programma.

9. Al fine di agevolarne la verifica ed accelerarne l'esecuzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare, entro l'anno 1992, modifiche ed integrazioni ai programmi di opere pubbliche in corso di realizzazione o da realizzare con l'utilizzazione degli stanziamenti disposti a tutto il 31 dicembre 1991, anche con l'inserimento di nuovi interventi e l'eliminazione di altri non più attuali, secondo la procedura di cui all'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sentito il parere degli enti locali direttamente interessati.

10. Gli interventi di cui al precedente comma devono riferirsi ad opere che siano "immediatamente eseguibili" in quanto si possa procedere alla consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di approvazione dei programmi.

11. Le somme impegnate sugli stanziamenti degli esercizi finanziari 1991 e precedenti per l'attuazione di programmi in materia di opere pubbliche sono mantenute in bilancio ai

fini dell'emanazione, nel corso dell'esercizio finanziario 1992, dei provvedimenti modificativi dei precedenti impegni di spesa.

12. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, di lire 10.000.000.000 per l'anno 1992 e di lire 15.000.000.000 per l'anno 1993 sono rideterminate rispettivamente in lire 30.000.000.000 ed in lire 5.000.000.000 (cap. 05013/10).

13. Ad integrazione di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è autorizzata nell'anno finanziario 1992 la spesa di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di interventi nei porti di competenza regionale (cap. 08182).

14. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1992, la spesa di lire 8.000.000.000 per la manutenzione delle strade provinciali (cap. 08042/02); lo stanziamento è suddiviso tra le quattro amministrazioni provinciali in proporzione all'estensione della rispettiva rete stradale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Cadoni

Articolo 23

All'articolo 23 è aggiunto il seguente comma:

"L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Bosa un contributo straordinario di lire 4.500.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per il ripristino dei canali di guardia di via Lamarmora e di Su Codulanu (Cap. 08069-11) e di lire 2.500.000.000 per il completamento della rete fognaria (cap. 08035-04)".

DL 256

Stato di previsione della spesa

Cap. 08069-11 (NI) + 2.500.000.000

Cap. 08035-04 (NI) + 2.000.000.000

1994

--- (54)

Stato di previsione dell'entrata
12106 IRPEF + 4.500.000.000. (3)

*Emendamento aggiuntivo Loretto - Zurru
- Manchinu*

Articolo 23

Proseguimento ed aggiornamento di
programmi di opere pubbliche

E' aggiunto il seguente comma:

15. Per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi e della relativa rete radiotelefonica è autorizzata, nell'anno 1992, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 05054) ripartita in lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1992 e 1993. (48)

*Emendamento sostitutivo parziale Loretto
- Zurru - Manchinu*

Articolo 23

Proseguimento programmi OO.PP.

Gli importi indicati per gli anni 1992 e 1993 nel primo comma sono così modificati:

anno 1992	lire 36.000.000.000
anno 1993	lire 16.000.000.000

DDL N. 256/A

Variazioni alle tabelle F), I) e L)

Cap. 05054 - Strutture fisse antincendio (art. 23, comma 15, lettera f)

1992	- 5.000.000.000
1993	+ 5.000.000.000
1994	---

Cap. 08029/03 - Programma completamento opere pubbliche (art. 23, comma 1, lettera f)

1992	- 10.000.000
1993	+ 10.000.000
1994	---

Cap. 09037 - Legge regionale 22/1953 - Partecipazione capitale imprese

1992	+ 15.000.000.000
1993	- 15.000.000.000

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadoni per illustrare l'emendamento numero 3.

CADONI (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, l'emendamento numero 3 attiene a un problema che affligge tutti gli anni la città di Bosa a causa degli allagamenti provocati dallo straripamento dei canali di guardia della città, ostruiti per la mancata manutenzione, e per le numerose opere effettuate all'interno, lasciando spesso anche le impalcature. Nel mese di settembre - come è stato riportato ampiamente anche dai giornali - nel giro di tre giorni la città di Bosa è stata allagata per tre volte consecutive.

Il problema è stato sottoposto anche al Presidente della Giunta in un incontro tenuto con i Capigruppo del Consiglio comunale, e in questo incontro era stata offerta la disponibilità ad affrontare il problema. Lo stesso emendamento è stato presentato anche in Commissione, ma non so quali decisioni abbia preso. Io l'ho ripresentato in quanto ritengo che un problema così grave vada affrontato immediatamente.

La seconda parte dell'emendamento riguarda la rete fognaria che provoca gli stessi inconvenienti, sia l'allagamento della città quando il fiume entra in piena, sia soprattutto l'inquinamento del fiume stesso in quanto parte della rete fognaria di Bosa scarica ancora dentro il fiume. Chiedo quindi che la Giunta e il Consiglio tengano nella dovuta considerazione questo emendamento, che ritengo perlomeno di importanza uguale a tanti altri interventi programmati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio per illustrare gli emendamenti numero 48 e 54.

LORETTU (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 3 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

LORETTU (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta, pur condividendo l'esigenza indicata dal collega Cadoni, non accoglie l'emendamento perché ritiene che questa stessa esigenza possa trovare risposta attraverso gli interventi ordinari previsti in bilancio nella rubrica dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 54. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 48. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23 *bis*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 23 *bis*

Mutui per opere pubbliche degli enti locali
Legge regionale 20 giugno 1986, n. 33

1. Per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 20 giugno 1986,

n. 33 è autorizzato il limite d'impegno di lire 3.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1992 al 2011 (cap. 08056).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

SECHI, *Segretario*:

Art. 24

Finanziamenti dei programmi di opere pubbliche di cui al capo I della L.R. 6 settembre 1976, n. 45.

1. Gli stanziamenti di lire 90.000.000.000 relativi al triennio 1991-1993 e previsti dall'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 per ciascuno degli anni finanziari 1992 e 1993 sono rideterminati nell'importo di lire 116.290.000.000.

2. La spesa complessiva di lire 232.580.000.000 (cap. 08015/02) è iscritta nel bilancio della Regione ripartita nel seguente modo:

anno 1992	lire 50.000.000.000
anno 1993	lire 70.000.000.000
anno 1994	lire 112.580.000.000.

3. Il termine di impegnabilità da parte degli enti locali dei fondi relativi all'attuazione del quinto piano triennale di opere pubbliche (1988-1990) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 è prorogato al 30 giugno 1992.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24 *bis*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 24 *bis*

Contributo straordinario al Comune di Santadi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 3.000.000.000 a favore del Comune di Santadi per il ripristino delle strutture, delle apparecchiature, attrezzature ed arredi comunali (cap. 04175/01).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Manunza - Atzori - Onida

Dopo l'articolo 24 *bis* è inserito il seguente articolo:

Art. 24 *ter*

Centro termale Fordongianus

1. E' autorizzato per l'anno finanziario 1992 lo stanziamento di lire 11.770.000.000 (cap. 08301/02) per la realizzazione del complesso integrato delle opere nella zona termale di Fordongianus.

2) Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 9.3.2/I del programma di intervento per l'anno 1985.

D.L. N. 256-A

In aumento

Entrata

Capitolo 12106 - IRPEF

1992

+ lire 11.770.000.000

Spesa

Capitolo 08301/02 (N.I) - Spese per la realizzazione del complesso integrato di opere nella zona termale di Fordongianus (art. 24 *ter* della legge finanziaria)

lire 11.770.000.000. (1)

Emendamento aggiuntivo Zucca - Manca - Barranu - Lorelli - Ferrari - Pili

Dopo l'articolo 24 *bis* è inserito il seguente articolo:

Art. 24 *ter*

Centro termale Fordongianus

1. Per la realizzazione del complesso integrato delle opere nella zona termale di Fordongianus è autorizzato, nell'anno finanziario 1992, lo stanziamento di lire 11.770.000.000 (cap. 08301/02); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 9.3.2/I del programma di intervento per l'anno 1985.

D.L. N. 256-A

In aumento

Entrata

Capitolo 12106 - I.R.P.E.F.

1992

+ lire 11.770.000.000

Spesa

Capitolo 08301/02 (N.I) - Spese per la realizzazione del complesso integrato di opere nella zona termale di Fordongianus (articolo 24 *ter* della legge finanziaria)

lire 11.770.000.000. (2)

Emendamento aggiuntivo Sanna Emanuele - Serri - Pubusa

Art. 24 *ter*

Contributo straordinario al Comune di Monserrato

1. L'Amministrazione regionale è autoriz-

zata ad erogare al Comune di Monserrato un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (cap. 04179-04).

D.L. N. 256-A

cap. 04179-04

+ 1.500.000.000

cap. 04047

-1.500.000.000. (69)

Emendamento aggiuntivo Ortu - Meloni - Murgia - Serrenti

Art. 24 bis

Dopo l'art. 24 *bis* è aggiunto il seguente:

“Contributo straordinario al Comune di Monserrato

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Monserrato un contributo straordinario per le prime spese di impianto ed organizzazione degli Uffici comunali di lire 1.500.000.000.”.

D.L. N. 256-A

cap. 04179-04

+ 1.500.000.000

cap. 04047

- 1.500.000.000. (70)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 1 ha facoltà di parlare l'onorevole Atzori.

ATZORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 2 ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca.

ZUCCA (P.D.S.). L'emendamento numero 2 è stato presentato per due motivi: uno specifico e uno generale. Il motivo specifico è l'esigenza di trovare soluzione ad un annoso problema riguardante la grande incompiuta delle terme di Fordongianus. Il motivo più generale è legato al rispetto che dobbiamo avere per gli impegni assunti prima di tutto tra noi e poi di fronte ai cittadini.

In occasione dell'assestamento di bilancio dello scorso anno, infatti, l'allora assessore, onorevole Pili, assunse solennemente e formalmente l'impegno davanti a questa autorevolissima (mi auguro) Assemblea, di aggiungere la somma mancante per ottenere il contributo CEE, dovendo la Regione concorrere al finanziamento per il 50 per cento. L'assessore Pili assume a nome della Giunta l'impegno solenne di mettere a disposizione la cifra mancante in occasione della approvazione della legge finanziaria, perché in quel momento erano disponibili solo 4 miliardi e 700 milioni. Oggi siamo al *redde rationem*, chiediamo che prima di tutto gli impegni assunti davanti all'Assemblea vengano mantenuti, pena una forte caduta di credibilità. Del resto se manca la fiducia tra di noi come possiamo pretendere che ne abbiano in noi i cittadini?

L'opera che vogliamo finanziare non è peraltro un'opera che riguarda solo lo sviluppo di un paese, è un'opera che ha un'importanza per l'intero territorio dell'Isola. Quindi noi chiediamo che gli impegni solennemente assunti davanti a questa Assemblea vengano mantenuti e che non si trovino gherminelle per aggirare l'ostacolo. Noi non intendiamo accettare generici o classici ordini del giorno che non si negano a nessuno, non siamo disponibili ad accettare queste cose: insistiamo invece su questo emendamento richiamando la Giunta al dovere elementare di onorare gli impegni assunti.

Se l'Assessore ieri era Tizio e oggi è Caio ciò è irrilevante di fronte ai cittadini; ciò che conta è che davanti all'Assemblea è stato assunto un impegno solenne e che i cittadini aspettano che gli impegni siano mantenuti, altrimenti è inutile pretendere di avere credibilità, di parlare di riforme e di altre cose. Se non si osserva il dovere elementare di mantenere gli impegni formalmente e solennemente assunti tutti i nostri sforzi per cambiare e per dimostrare di essere cambiati saranno inutili.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 1 e l'emendamento numero 2 hanno identico contenuto.

Per illustrare l'emendamento numero 69 ha facoltà di parlare l'onorevole Sanna Emanuele.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 70 ha facoltà di parlare l'onorevole Ortu.

ORTU (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

LORETTU (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, la Giunta ha proposto, come il Consiglio ha potuto constatare, una iniziativa che non ha trovato molta comprensione, quella di istituire con norma di legge finanziaria la legge di accompagnamento.

L'obiettivo era quello di andare verso un alleggerimento della legge finanziaria, una semplificazione, una riduzione al ruolo vero di questo strumento, che è quello appunto, come tutti sanno, di modulare i meccanismi di spesa connessi alla manovra finanziaria senza introdurre modifiche alla normativa sostanziale. Sulla stessa linea la Giunta ha tentato di contenere, per quanto possibile, la specificazione in formali norme finanziarie di interventi puntuali e mirati, localizzati o individuati nel destinatario. Questo tentativo compiuto dalla Giunta, con difficoltà e assumendosi tutte le responsabilità, già col bilancio dello scorso anno è stato ripetuto, se possibile in termini ancora più marcati e ampi, anche quest'anno.

Si è cioè detto no alle richieste particolari da soddisfare con specifiche norme formali della legge finanziaria e si è rinviato invece agli interventi che in linea generale sono previsti, sulla base della legislazione vigente, dal bilancio regionale e dal programma pluriennale. Questa credo sia la linea giusta, positiva che debba essere perseguita dall'intero Consiglio. Del resto non siamo solo noi ad aver rimarcato negativamente questa tendenza, che in alcune fasi ha subito delle esasperazioni anche rile-

vanti. Su questa linea noi insistiamo, su questa linea invitiamo i proponenti dell'emendamento a ritirarlo.

Esiste nel programma pluriennale e nel bilancio un apposito stanziamento per programmi di opere pubbliche relative a tutti i settori, sia per completamenti che per opere nuove. All'interno di quel programma può trovare accoglimento anche questa iniziativa. Noi non intendiamo disconoscere gli impegni che sono stati assunti in precedenza ma riteniamo che questi impegni vadano collocati e accolti all'interno della procedura ordinaria e quindi all'interno del programma per opere pubbliche previsto dal bilancio che stiamo esaminando. Per questo, ribadisco la richiesta di ritirare gli emendamenti relativi al problema di Fordongianus.

Stesso discorso farei anche per gli altri due emendamenti, anche se per questi io non sono in grado, in questo momento, di valutare la loro accoglibilità e la loro compatibilità con l'insieme del programma che dovrà essere formulato. Quindi mentre sono in condizione di dire, con cognizione di causa, che la proposta per Fordongianus risponde ad una iniziativa già assunta e che certamente va valutata adeguatamente in sede amministrativa per evitare che la sua attuazione debba patire dilatazioni temporali improprie e macroscopiche, e pertanto può essere accolta all'interno del programma, in termini altrettanto espliciti non posso pronunciarmi per l'altra proposta, riservandosi la Giunta di compiere un'attenta valutazione in sede di formazione del programma.

PRESIDENTE. Se non ho capito male, onorevole Loretto, l'emendamento numero 1 e numero 2 non vengono accolti dalla Giunta mentre per gli emendamenti numero 69 e 70 si rimette al Consiglio. E' così?

LORETTU (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non accoglie nessuno degli emendamenti; invita i proponenti di tutti e quattro gli emendamenti a ritirarli. Per i primi due, quelli relativi a Fordongianus, è in grado di esprimere

una valutazione e un impegno già oggi; per gli altri due non è in grado di esprimere una valutazione compiuta e si riserva di farlo in sede amministrativa.

PRESIDENTE. Allora la Giunta non accoglie nessuno degli emendamenti presentati.

Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.D.S.). Fra le cose dette dall'Assessore c'è un invito a ritirare l'emendamento. Io sono disponibile, come primo firmatario, a ritirare l'emendamento qualora contestualmente si approvi una norma adesso, *hic et nunc*, nella quale si precisi che la cifra di 11 miliardi e 300 milioni, all'interno della cifra globale stanziata per le opere pubbliche, sia destinata alle terme di Fordongianus. Allora lo ritiro immediatamente, altrimenti non possiamo essere d'accordo. Siccome ritengo che questa linea non sia facilmente accettabile da voi chiedo che si voti a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). L'Assessore nel suo intervento ha chiarito la mia richiesta. C'è un impegno preciso e formale della Giunta regionale in Consiglio regionale ad attingere dai 96 miliardi dell'Assessorato dei lavori pubblici la somma prevista per Fordongianus.

A me sembra che un impegno di questo genere, formale, esplicito, assunto in Consiglio regionale valga dal punto di vista del soddisfacimento delle aspettative quanto un emendamento. Per ovvie ragioni parrebbe invece improponibile una norma nei termini in cui la proponeva il collega Zucca.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, molto brevemente per sottolineare quanto poc'anzi, in margine ad un altro articolo, aveva sottoposto all'attenzione dell'Aula il

collega Muledda, perché anche questo emendamento per Fordongianus, che i presentatori sono stati costretti a ripresentare in Aula, è l'emblema dei rapporti esistenti tra Giunta e Consiglio e, all'interno del Consiglio, tra Commissione bilancio e altre Commissioni. E' l'emblema anche dell'estrema difficoltà di lavoro, che io con quella lettera a lei, signor Presidente, ho voluto segnalare, nella quale versano i consiglieri regionali e costituisce – purtroppo – la presa d'atto dell'esistenza di consiglieri di serie A inseriti nella Commissione bilancio, e di serie B, peggio ancora, facenti parte delle altre Commissioni.

Perché dico questo? Perché in accompagnamento al parere espresso dalla Commissione sesta sulla manovra finanziaria di bilancio figurava questo emendamento, unica segnalazione specifica fatta dalla sesta Commissione all'unanimità alla Commissione bilancio. Io allora mi domando, e domando a quest'Aula, che senso ha chiedere il parere alla Commissione di merito se un unico emendamento approvato da questa all'unanimità viene messo *in non cale* dalla Commissione bilancio e poi respinto in Aula in base ad un ragionamento che è ancor più risibile?

Guarda caso, proprio questo articolo reca uno stanziamento specifico, sia pure giustificato dalla gravità del caso, per un comune individuato singolarmente; ora si adduce a motivazione del non accoglimento di questa richiesta che essa si appoggia ad un articolo che invece indica un altro comune specificamente. Francamente questo è non solo ridicolo ma anche offensivo nei confronti del Consiglio.

LORETTU (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Lei sa chi l'ha proposto, onorevole Satta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (P.S.I.). Onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli Assessori, io riprendo l'argomento prendendo atto delle dichiarazioni espresse dall'onorevole Loretto innanzitutto

per sottolineare non solo l'importanza di questa iniziativa per l'Oristanese, ma anche il rischio, in mancanza di assunzione da parte nostra di impegni precisi, di perdita dei finanziamenti comunitari.

Come la Giunta sa, di questi venti miliardi circa disponibili, sette miliardi e mezzo vengono finanziati dalla CEE, l'impresa si è aggiudicata i lavori per 31 miliardi, mancano quindi all'appello circa 11 miliardi. Se non venisse assunto un impegno concreto in bilancio sulla questione specifica, io (mettendomi nei panni dell'impresa) probabilmente non inizierei i lavori. Quindi il rischio è che non si inizino i lavori e che si perdano i finanziamenti comunitari.

Pertanto, prendendo atto delle dichiarazioni espresse dall'onorevole Assessore, mi dichiaro disponibile a ritirare l'emendamento a condizione che compaia nel bilancio triennale, per l'anno 1993, la somma di 11 miliardi e 300 milioni necessari per il completamento dei lavori.

Deve essere però specificato che la somma deve essere disponibile per questo intervento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ladu Leonardo. Ne ha facoltà.

LADU LEONARDO (P.D.S.). Naturalmente sostengo l'emendamento e chiedo non solo che non venga ritirato, ma che venga proposta la votazione a scrutinio segreto. Chiedo inoltre di conoscere dall'Assessore della programmazione quali sono gli intendimenti della Giunta in merito al problema, poiché ho visto che in fatto di promesse si è dimostrato molto generoso, anche su questioni di grande rilievo. Vorrei quindi che si pronunciasse, almeno in termini di impegno, in materia di interventi nel settore del termalismo e in particolare per quanto riguarda le terme di Castelsardo e del Goceano.

In varie occasioni la Giunta e l'Assessore stesso hanno dichiarato la loro disponibilità per interventi in tempi rapidi, nel contesto del programma generale che riguarda il termalismo in Sardegna, anche rispetto a queste strutture che

hanno un grande rilievo. Sono interessato quindi ad una dichiarazione di impegno dell'Assessore della programmazione perché ho visto che è parco di impegni immediati per ragioni di disponibilità di risorse, mentre abbonda nelle promesse.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Onida. Ne ha facoltà.

ONIDA (D.C.). Signor Presidente, per sottolineare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che anche gli amici della Democrazia Cristiana di Oristano fanno propri gli adempimenti portati dai colleghi questa sera. Io voglio aggiungere una piccola valutazione politica in ordine a questo problema. Questa, è stato dichiarato più di una volta, è una Giunta di continuità; ma, se è una Giunta di continuità, questo problema, che è stato trattato e portato dalla precedente Giunta all'attenzione del Consiglio con chiarezza, come obiettivo da raggiungere all'interno di questo momento di proposta e di programma politico, non può costituire oggetto di una inversione di tendenza, non ci si può limitare ad una generica affermazione di attenzione al problema da risolversi, in termini di impegni di spesa, attraverso un atto discrezionale dell'Esecutivo.

Vogliamo che questo problema venga risolto in termini normativi; se fosse necessario si potrebbe sospendere l'esame di questo articolo per riprenderlo domani attraverso un riesame degli emendamenti da confrontare. Noi possiamo anche ritirare i nostri emendamenti, ma è necessario che la Giunta ancori ad un fatto certo la decisione di risolvere questo problema. Un secondo aspetto di ordine politico voglio però richiamare in questo momento. Non è pensabile che un Esecutivo, anche l'Esecutivo più coerente con un'impostazione politica ed una maggioranza politica, possa consentire che una Commissione, la Commissione di merito, decida all'unanimità l'opportunità che un problema venga risolto, individui le risorse, lo ponga all'interno di un argomento complessivo come quello del termalismo e poi sostanzialmente se ne disinteressi.

Io credo che noi non possiamo non rispettare il ruolo della Commissione né delegare a nessuna Commissione in particolare i fatti rilevanti che riguardano la nostra vita politica all'interno dei problemi dello sviluppo. Ritenendo questa la goccia che tende a far traboccare il vaso in relazione ad un problema e ad un'area territoriale particolarmente penalizzata, credo che rifletterò molto prima di approvare questo bilancio se attorno a questo problema non ci sarà un recupero di sensibilità e di coerenza da parte dell'Esecutivo. Io ho molta stima di questo Esecutivo e di chi lo presiede, mi auguro che esso cambi orientamento e decida di vincolare a una norma, ad un fatto certo e non a un fatto discrezionale, la soluzione del problema delle terme di Fordongianus.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, io condivido indubbiamente le argomentazioni dei colleghi firmatari dell'emendamento, così come condivido le argomentazioni degli amici della Provincia di Oristano. Però ritengo che sia molto giusto e coerente, da un punto di vista politico, condividere la posizione della Giunta, nella quale io ritengo doveroso riconoscermi *in toto*, anche perché non credo che il problema di Fordongianus sia diverso da altri problemi. Il collega Ladu ne ha enunciato alcuni e sono i problemi di Benetutti e quelli delle terme di Casteldoria.

Alla luce di queste considerazioni io credo che sia giusto lasciare alla Giunta la discrezionalità, nell'ambito del programma dei lavori pubblici, di predisporre interventi articolati e rispettosi di criteri oggettivi e generali che consentano soluzioni mirate per i problemi del termalismo. E' vero che l'assessore Pili probabilmente aveva assunto impegni differenti, però mi sembra più giusto che la legge finanziaria si agganci a criteri generali e non a criteri particolaristici e di campanile. Tutti altrimenti avremmo problemi da sottoporre e fare approvare. Quindi mi pare opportuno e giusto non insistere sull'emendamento relativo a Fordongianus.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). Onorevole Presidente, forse non tanti consiglieri regionali conoscono la vicenda - lunga, tormentata, contraddittoria - relativa alle terme di Fordongianus. Un finanziamento avvenuto decenni fa servì a costruire un edificio e tutte le strutture necessarie per avviare l'utilizzo delle terme di Fordongianus; dopo aver dotato l'edificio di tutto l'arredamento necessario, esso fu lasciato, senza custodia alcuna, in balia dei vandali. Dopo qualche tempo l'edificio e tutti i mobili furono distrutti.

Oggi si è sentita l'esigenza di approvare un rifinanziamento e di costruire *ex novo* un altro edificio. E' una vicenda, dicevo, lunga, contraddittoria e insensata perché non può l'Amministrazione regionale, così come avvenuto a Fordongianus, e così come forse è avvenuto in tante altre parti della Sardegna, buttare i soldi a questo modo. Ci si lamenta spesso che le risorse finanziarie della Regione siano scarse, ebbene, invece che amministrare con intelligenza e con attenzione queste scarse risorse le si utilizzano in modo dissennato. Finanziare solo una parte del nuovo edificio, finanziare ancora una volta solo un lotto, solo una parte non funzionale delle terme vuol dire attendere ancora a lungo un ulteriore finanziamento per terminare l'edificio, per renderlo funzionale al suo utilizzo. Sappiamo bene che nel lasso di tempo tra la fine dei lavori di un lotto e il completamento dell'edificio delle terme, passerà molto tempo e si rinnoverà quanto è avvenuto in precedenza.

Per evitare questo occorre disporre di tutte le risorse finanziarie necessarie per completare l'opera fino all'utilizzo. Ecco perché riteniamo che sia necessaria la disponibilità del finanziamento nella sua interezza. E questo finanziamento va deciso oggi. L'onorevole Loretto, anche in sede di assestamento di bilancio, ci fece le stesse promesse, ci disse che avrebbe tenuto conto del problema delle terme di Fordongianus in sede di bilancio 1992. Adesso invece rimanda ancora a un'ulteriore formale promessa di finanziare le terme di Fordongianus con i fondi normali di bilancio. Ebbene, a

questo gioco noi non ci stiamo, e insistiamo nel chiedere che con una norma sia prevista questa somma nel capitolo specifico, terme di Fordongianus, che già esiste in bilancio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.D.S.). Per rilevare quanto sta succedendo in Aula. Io prendo atto anche volentieri che la Giunta è riuscita a convincere i Gruppi di maggioranza a non presentare emendamenti. Sostanzialmente mi pare che ci sia una sorta di disciplina di maggioranza cui ci si riconosce, salvo qualche proposta che arriva unitariamente sotto forma di emendamenti concordati.

Di fatto c'è una proposta della maggioranza, di colleghi della maggioranza, e una proposta nostra, dell'opposizione, che coincide con la prima. C'è qualche fuga (a me pare che sia una questione di anelasticità nei rapporti), c'è qualche difficoltà, mi pare, nella comunicazione tra maggioranza e Giunta.

La questione si può risolvere, io credo, andando tempestivamente a verificare soltanto una cosa: se, uditi gli interventi dei Gruppi di opposizione e dei colleghi della maggioranza che propongono questi emendamenti, la Giunta dimostri un minimo di elasticità, dando una risposta conforme alla volontà di quest'Aula, non tutte le volte ovviamente, ma almeno quando sussista il parere unanime di quest'Aula.

Si superi per cortesia l'argomento un pò risibile portato dal collega Loretto e si vada ad approvare questo emendamento, che consente di dare certezza di prospettiva a quell'opera ma anche, qualche volta, un minimo di soddisfazione a quest'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cadoni. Ne ha facoltà.

CADONI (M.S.I.-D.N.). Volevo solo ricordare all'onorevole Cabras, Presidente della Giunta, e allora Assessore della programmazione, che un analogo emendamento presentato nel '90 dal sottoscritto, relativo al sistema

idraulico del fiume di Bosa, venne dallo stesso ritirato dietro la promessa da parte della Giunta di un suo intervento. Ugualmente pochi mesi fa ci è stato promesso che questi emendamenti avrebbero avuto buon accoglimento da parte della Giunta sia dopo l'incontro avuto dall'amministratore del Comune di Bosa con il Presidente, sia dopo aver discusso ampiamente in Commissione di questi problemi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, chiedo di sospendere la discussione sull'articolo 24 *bis* e sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). Il mio Gruppo è contrario alla richiesta di sospensione, signor Presidente, perché stiamo discutendo di questo articolo e di questo emendamento da circa mezz'ora. La Giunta ha espresso chiaramente il suo parere contrario agli emendamenti. Io non ho bisogno di interpretare, come ha fatto acrobaticamente il collega Soro, il parere della Giunta, che è chiarissimo. Si sta disattendendo un impegno che, per quanto riguarda il problema delle terme di Fordongianus, è stato ripetutamente assunto da questo Esecutivo e da quello precedente.

Ricordiamo la discussione che abbiamo fatto su questo problema in sede di assestamento di bilancio. Mi sembra che la richiesta all'ultimo momento del Presidente della Giunta di sospendere sia un *escamotage* per evitare il pronunciamento dell'Aula. Noi chiediamo che l'Aula si pronunci.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Volevo parlare, signor Presidente, a favore della proposta di sospensiva. Proprio la discussione che si è sviluppata

intorno a questi emendamenti ha portato all'attenzione di tutti argomentazioni che probabilmente possono consentire o una riformulazione degli emendamenti o una diversa considerazione dei medesimi. Quindi il mio Gruppo appoggia la richiesta di sospensiva.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). Sulla "sponsorizzazione" non hai voluto sospendere.

MANNONI (P.S.I.). Vedremo di discutere anche gli altri articoli che ci sono dopo, onorevole Sanna, uno per uno. Di "sponsorizzazioni" ce ne sono di vario tipo in quest'Aula e le tireremo fuori.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). Io non presiedo società sportive e di "sponsorizzazioni" ne ripareremo.

MANNONI (P.S.I.). Vedremo le altre "sponsorizzazioni" che ci sono, anche quelle occulte.

(Interruzione dell'onorevole Sanna Emanuele)

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di sospensione dell'articolo 24 *bis* e degli emendamenti. Chi la approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non la approva alzi la mano.

(E' approvata)

Fissazione di termini ai sensi dell'articolo 100, 1° comma, del Regolamento

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Chiedo che venga fissato il termine di sessanta giorni di tempo per l'esame presso la Commissione competente della proposta di legge numero 259 "Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1983, numero 11, concernente 'Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione'". L'ampiezza del termine è motivata dalla coincidenza con la scadenza elettorale.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni la richiesta è accolta.

I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20 e 30.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Pietro Collari
